



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 169 del 02/11/2023

OGGETTO: RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO "CASA CANNICCI" POSTO IN VIA SAN MATTEO, 44 IN SAN GIMIGNANO AI SENSI DEL D. LGS. 22/01/2004 N. 42, ARTT. 60 E 62, COMMA 1.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **due** del mese di **novembre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dei quattro assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO "CASA CANNICCI" POSTO IN VIA SAN MATTEO, 44 IN SAN GIMIGNANO AI SENSI DEL D. LGS. 22/01/2004 N. 42, ARTT. 60 E 62, COMMA 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Premesso che

- con nota prot. 23432 del 23/10/2023 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in relazione alla normativa prevista dal D. Lgs. 42/2004 (esercizio del diritto di prelazione per immobili formalmente tutelati con Decreto del Ministro dei Beni Culturali) ha comunicato la sussistenza di un procedimento di istanza di sanatoria amministrativa per tardiva denuncia di trasferimento della proprietà relativamente all'immobile di proprietà privata così identificati:

Porzione di immobile denominato "Casa Cannicci"

Provvedimento di tutela: (ex Legge n. 364/1909) Provvedimento ministeriale (Notifica) del 03/06/1910 -

Identificativi catastali bene oggetto di tutela: (N.C.E.U.) Fog. 156, part. Ille 210, 211 (ora part. 134 parte) -

Riferimento denuncia tardiva del 07/09/2023 prot. 24684-A del 08/09/2023

Dato atto che l'immobile sopra descritto risulta formalmente tutelato con Decreti emanati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali);

Preso Atto che con la predetta nota il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha chiesto a questo Comune se intenda esercitare il diritto di prelazione ai sensi di quanto disposto dagli artt. 59-62 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

Considerato che sussiste la competenza della Giunta comunale in quanto, da un punto di vista strettamente formale, nessuna delle disposizioni di cui si compone l'art. 42 TUEL ("Attribuzioni dei Consigli"), nell'elencare in maniera tassativa le competenze del Consiglio comunale, fa riferimento all'attività di rinuncia al diritto di prelazione ex art. 62 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Dato atto infatti che la rinuncia al diritto di prelazione previsto per gli immobili di interesse culturale, infatti, non integra l'esercizio di un potere di natura reale, e non realizza alcun trasferimento di beni, restando pertanto fuori dalla disposizione del citato art. 42, lett. l) del T.U.E.L. "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni"

Accertato che, anche dal punto di vista sostanziale, l'analisi della normativa porta ad escludere la competenza consiliare in quanto, come chiarito da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, "l'organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatica o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la Giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2007 n. 6358, Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383);

Ritenuto opportuno **non esercitare** il diritto di prelazione in quanto non si ravvede la possibilità attuale di utilizzo dei suddetti immobili per fini e attività istituzionali;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono o integralmente riportate;
2. di **non esercitare** il diritto di prelazione previsto dagli articoli 59- 62 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le motivazioni in premessa esplicitate, relativamente all'immobile oggetto di sanatoria amministrativa per tardiva denuncia di trasferimento del 07/09/2023 prot. 24684-A del 08/09/2023 come sotto indicato:
Porzione di immobile denominato "Casa Cannicci"
Provvedimento di tutela: (ex Legge n. 364/1909) Provvedimento ministeriale (Notifica) del 03/06/1910 -
Identificativi catastali bene oggetto di tutela: (N.C.E.U.) Fog. 156, part.IIe 210, 211 (ora part. 134 parte)
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio;
4. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 61 e 62 del D.lgs. 22/01/2004, n.42.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA